



CITTÀ DI FASANO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA – ECOLOGIA – S.U.A.P

Oggetto: istituzione senso unico di marcia in via Leuca , nel tratto compreso tra Via del Faro e Via Siracusa dell'abitato di Torre Canne.

Ordinanza n° 5 del 24 gennaio 2014

II DIRIGENTE

PREMESSO CHE in via Leuca dell'abitato di Torre Canne, nel tratto compreso tra via del Faro e Via Siracusa, la circolazione dei veicoli nei due sensi di marcia provoca notevoli inconvenienti e arreca pregiudizio alla fluidità e alla sicurezza della circolazione veicolare a causa della limitata ampiezza della sezione stradale.

PRESO ATTO della segnalazione prot. 16828/RG del 16.5.2013 a firma di cittadini residenti, evidenziante gli inevitabili disagi per la circolazione e l'elevato grado di pericolosità per la sicurezza stradale lungo il tratto di strada sopra specificato, specie nel periodo estivo;

RAVVISATA la necessità di adottare, per motivi di tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, provvedimenti urgenti per l'ordinato svolgimento della circolazione stradale e per garantire una serena viabilità della zona.

RITENUTO necessario, pertanto, istituire senso unico di marcia in via Leuca dell'abitato di Torre Canne, nel tratto compreso tra via del Faro e Via Siracusa, per garantire adeguate condizioni di sicurezza e fluidità al transito veicolare;

VISTO il parere positivo di questo Comando;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

VISTI gli art. 5, comma 3, e art. 7, comma 1, lett. a, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992.

per i motivi in premessa indicati

ORDINA

l'istituzione del senso unico di marcia in via Leuca, nel tratto compreso tra via del Faro e Via Siracusa, dell'abitato di Torre Canne, con direzione di marcia Ostuni – Monopoli (sud - nord).

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore dal 29 gennaio 2014.

Essa sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione in loco della segnaletica prescritta, come previsto dal vigente C.d.S.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' altresì ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Fasano e pubblicazione sul sito internet www.comune.fasano.br.it

Il Dirigente
Dott. Giuseppe CARPARELLI